



# Diritto di famiglia e delle successioni in Europa

Dott.ssa T. Pertot

# Successione legittima e testamentaria

- ▶ Successione legittima:
  - ▶ solidarietà familiare
  - ▶ si apre quando il *de cuius* abbia omesso (in tutto o in parte) di disporre dei propri beni mediante testamento
  - ▶ può concorrere con la...
- ▶ ...successione testamentaria:
  - ▶ libertà testamentaria
    - ▶ = libertà del *de cuius* di disporre dei propri beni mediante testamento (*rinvio*)
- ▶ Limite alla **libertà di disporre (per testamento, ma non soltanto)** = c.d. successione necessaria (la quale non rappresenta, tuttavia, un terzo tipo di successione)

# Patti successori

- ▶ In Italia è esclusa la successione per contratto
- ▶ Cfr. art. 458 c.c.: divieto dei patti successori
  - ▶ ...salvo quanto disposto dagli artt. 768 *bis* ss. c.c.: patto di famiglia (= deroga al divieto)
  - ▶ + recenti proposte di riforma
- ▶ I patti sono di 3 tipi:
  - ▶ istitutivi
  - ▶ dispositivi
  - ▶ rinunciativi (è vietata anche la rinuncia anticipata all'azione di riduzione: v. *infra*)

# Patti successori

- ▶ *Ratio(nes)* del divieto
  - ▶ *Votum captandae mortis*
  - ▶ P. istitutivi: pregiudicano la libertà del *de cuius* di disporre del proprio patrimonio fino alla morte (contrastano con il principio della revocabilità delle disposizioni testamentarie)
  - ▶ P. dispositivi e rinunciativi: vietati perché si vuole evitare che un soggetto possa disporre (o spogliarsi) con (eccessiva) leggerezza di beni il cui acquisto non può neppure essere sicuro prima della morte: cfr. art. 771, co. 1, c.c.
- ▶ NB: = vietata anche la donazione *mortis causa*, non invece quella *si premoriar*, i.e. fatta sotto condizione (sospensiva) della premorienza del donante

# Patti successori. Profili di diritto comparato

- ▶ Tradizione germanica: possibilità di regolare le successioni (anche) per contratto
  - ▶ In Germania, la possibilità di concludere patti o contratti successori (*Erbvertrag*) è ampiamente ammessa
  - ▶ Cfr. <https://idibe.org/wp-content/uploads/2020/08/12.-Salvatore-Aceto-pp.-408-447.pdf>
- + <https://edizionicafoscari.unive.it/it/edizioni/riviste/ricerche-giuridiche/2013/1supplemento/uno-sguardo-comparatistico-sui-patti-successori-e-/>
- ▶ Recentemente: aperture anche negli ordinamenti che prevedono un divieto (v. riforma francese 2006; introduzione del patto di famiglia in Italia)
  - ▶ In Italia: ulteriori proposte di riforma (al fine di ammettere, entro certi limiti, i patti successori istitutivi; abrogare il divieto di patti successori rinunciativi)

# Regolamento n. 650/2012\*\*\*

Art. 3, par. 1, lett. b: definizione di patto successorio ai fini del Regolamento (diverse interpretazioni)

## Articolo 25 Patti successori

1. Un patto successorio avente a oggetto la successione di **una sola persona** è disciplinato, per quanto riguarda l'ammissibilità, la validità sostanziale e gli effetti vincolanti tra le parti, comprese le condizioni di scioglimento, dalla **legge** che, in forza del presente regolamento, sarebbe stata **applicabile alla successione di tale persona se questa fosse deceduta il giorno della conclusione del patto.**\*

2. Un patto successorio avente a oggetto la successione di **più persone** è ammissibile solo se è ammissibile in base a ciascuna delle leggi che, in forza del presente regolamento, avrebbero regolato la successione di ciascuna di tali persone se esse fossero decedute il giorno della conclusione del patto.

Un patto successorio ammissibile ai sensi del primo comma del presente paragrafo è disciplinato, per quanto riguarda la validità sostanziale e gli effetti vincolanti tra le parti, comprese le condizioni per il suo scioglimento, dalla legge con la quale presenta il collegamento più stretto tra quelli menzionati al primo comma del presente paragrafo.

3. **In deroga ai paragrafi 1 e 2, le parti possono scegliere come legge regolatrice del loro patto successorio, per quanto riguarda l'ammissibilità, la validità sostanziale e gli effetti vincolanti tra le parti, comprese le condizioni per il suo scioglimento, la legge che la persona o una delle persone della cui successione si tratta avrebbe potuto scegliere ai sensi dell'articolo 22, alle condizioni ivi indicate.\*\***

\* evitare che una persona possa stipulare un patto valido secondo la l. applicabile al momento della stipula (= l. di residenza abituale), ma destinato ad essere travolto dalla nullità se la l. applicabile muti successivamente (si pensi, ad esempio, all'ipotesi in cui il *de cuius* cambi, sposti della morte, la propria residenza, trasferendosi in uno Stato che vieta, invece, i patti successori)

\*\* = rilevante quando parte dell'accordo = un soggetto la cui legge vieta i patti successori

\*\*\* <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012R0650&from=HU>

# Regolamento 650/2012

- ▶ Il Reg. 560/2012 non obbliga comunque gli Stati ad ammettere e a regolare i patti successori
- ▶ Il divieto dei patti successori può considerarsi norma di ordine pubblico?
  - ▶ Se lo fosse: art. 35 Reg.
  - ▶ In Italia si tende a dare risposta negativa al quesito. Infatti,
    - ▶ la nozione di ordine pubblico deve essere interpretata restrittivamente (v. considerando 58);
    - ▶ i patti successori sono ammessi in diversi SM dell'UE;
    - ▶ anche nell'ordinamento italiano esiste un'importante eccezione al divieto di cui all'art. 458 c.c.

# Bibliografia

- ▶ Gallo, voce Successioni in diritto comparato, in Dig. disc. priv., sez. civ., XIX, Torino, 1999
- ▶ Fusaro, Linee evolutive del diritto successorio europeo, in Giust. civ., 2014, 509 ss., <http://giustiziacivile.com/giustizia-civile-riv-trim/linee-evolutive-del-diritto-successorio-europeo>
- ▶ Torrente/Schlesinger, Manuale di diritto privato, Giuffrè, ult. ed.